C12436 - ALIMENTARE AMADORI/RUGGER
Provvedimento n. 30111

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 aprile 2022;

SENTITA la Relatrice Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione effettuata dalla società Alimentare Amadori S.p.A., pervenuta in data 15 marzo 2022 e integrata in data 29 marzo 2022;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. La società Alimentare Amadori S.p.A. (di seguito Alimentare Amadori) è una *holding* per l'acquisto, la gestione, il possesso e la vendita di titoli azionari e obbligazionari, oltre che di partecipazioni, quote e titoli similari. Essa è interamente controllata, tramite la società Francesco S.p.A., dalla società Amadori S.p.A. a sua volta controllata, indirettamente, da membri della famiglia Amadori.
Il gruppo Amadori, di cui fa parte Alimentare Amadori, opera prevalentemente nella filiera integrata della produzione di pollo e tacchino, occupandosi di tutte le fasi che vanno dagli allevamenti di polli e tacchini, galline per uova da consumo e altre attività connesse fino alla lavorazione e trasformazione di carni, commercializzazione e distribuzione del prodotto finito. Con particolare riferimento al settore agricolo/zootecnico, l'attività del gruppo ha anche ad oggetto l'attività di allevamento di suini da ingrasso e da riproduzione.

Nell'esercizio 2020, il fatturato di Alimentare Amadori, consolidato nella Francesco S.p.A., è stato pari a circa *[1-2]*[*] miliardi di euro.

2. Rugger S.p.A. (di seguito anche Rugger) è una società principalmente attiva, con il marchio Lenti, nel settore della trasformazione/lavorazione di prodotti di salumeria e della trasformazione/lavorazione di prodotti avicoli. Essa è, in particolare, specializzata nella cottura delle carni e nella produzione di prosciutti cotti e altre specialità quali arrosti di suino e di tacchino. Il capitale sociale di Rugger S.p.A. è attualmente detenuto dai membri della famiglia Lenti. La società ha realizzato in Italia, nel 2020, un fatturato pari a circa *[31-100]* milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione, da parte di Alimentare Amadori, dell'intero capitale sociale e, pertanto, del controllo esclusivo di Rugger. A tal fine sono stati sottoscritti due contratti di compravendita di azioni distinti, ciascuno relativo ad un 50% del capitale sociale di Rugger, la cui esecuzione avverrà in un unico contesto.
4. I venditori hanno altresì sottoscritto con il compratore una patto di non concorrenza della durata di 5 anni, in base al quale essi si impegnano a: (i) non svolgere, direttamente o indirettamente, nell'area geografica costituita dall'Italia e da tutti gli altri paesi del continente Europa, alcuna attività in concorrenza con l'attività di produzione e commercializzazione di salumi di suino, salumi avicoli e altri prodotti a base di carne cotti, svolta da Rugger, nonché alcuna attività relativa alla produzione e/o commercializzazione di piatti pronti; (ii) non offrire o instaurare, direttamente o indirettamente, rapporti di lavoro con alcuno dei dipendenti della Rugger fintanto che sia in corso il rapporto di lavoro tra il dipendente e Rugger e, qualora cessato, per un periodo di almeno 24 mesi dopo la cessazione. Tale obbligo è esteso anche ai coniugi e ai figli dei due principali azionisti della Rugger.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 (come modificato dall'articolo 1, comma 177, della legge 4 agosto 2017, n. 124, in vigore dal 29 agosto 2017), in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 511 milioni di euro e in quanto il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.
6. Il patto di non concorrenza può essere qualificato come accessorio alla concentrazione comunicata solo nella misura in cui esso sia limitato ai mercati (del prodotto e geografici) interessati dalla concentrazione e non ecceda la durata di

[*] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

tre anni[1], atteso che, nel caso di specie, deve essere tutelato il valore dell'azienda oggetto di trasferimento sia in termini di avviamento che di *know-how*[2]. Inoltre, non possono ritenersi restrizioni accessorie all'operazione comunicata i divieti imposti ai venditori, ed estesi per alcuni di essi anche ai coniugi e ai figli, di instaurare rapporti di lavoro con alcuno dei dipendenti della Rugger, nella misura in cui essi non appaiono strettamente necessari e funzionali a preservare il valore della società oggetto di acquisizione.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

I mercati rilevanti

7. Il settore interessato dalla presente operazione è quello della produzione e commercializzazione di prodotti avicoli e di salumeria, nell'ambito del quale è possibile identificare diversi comparti, corrispondenti ai singoli prodotti (prosciutto cotto, crudo, bresaola, arrosto di pollo, petto di tacchino ecc.) che, in ragione della percezione da parte dei consumatori e delle specificità del processo di produzione, possono essere considerati mercati differenti[3].

8. Sotto il profilo geografico, i mercati rilevanti hanno dimensione nazionale, in considerazione dell'omogeneità delle condizioni di concorrenza sul territorio nazionale e della specificità dei modelli di consumo nazionali.

Gli effetti dell'operazione

9. Le Parti presentano limitate sovrapposizioni di quote a livello orizzontale. In particolare, sia con riferimento al mercato del prosciutto cotto, ove opera prevalentemente l'acquisita, che a quelli relativi alle carni bianche cotte (petto di pollo, petto di tacchino, arrosto di pollo e arrosto di tacchino), ove opera prevalentemente il gruppo Amadori, la quota congiunta delle Parti non supera in nessun caso il 5%. Negli stessi mercati, che presentano peraltro una struttura piuttosto frammentata, operano con quote anche più elevate altri qualificati concorrenti, tra i quali Rovagnati, AIA, Citterio Grandi Salumifici Italiani e Beretta.

10. Poiché il gruppo Amadori svolge anche attività nel settore dell'allevamento di polli, tacchini e suini da ingrasso, l'operazione produce anche effetti verticali che, tuttavia, risultano di entità trascurabile. Infatti: *i)* nell'ambito degli allevamenti nazionali di carni avicole, Amadori detiene una quota inferiore al 25%[4] e la sua posizione nella filiera integrata della produzione di carni avicole si rafforza in misura trascurabile, posto che l'acquisita detiene quote inferiori all'1% nei mercati a valle della commercializzazione di prodotti avicoli; *ii)* nell'ambito degli allevamenti nazionali di suini, Amadori detiene una quota pari a circa il *[1-5%].* Inoltre, il gruppo Amadori affida l'attività di macellazione dei propri suini a soggetti terzi specializzati, interrompendo in tal modo qualsiasi legame diretto tra l'attività di allevamento e l'attività di trasformazione del prodotto.

11. Alla luce di quanto esposto, non si ritiene che l'operazione sia idonea a determinare effetti di restrizione della concorrenza sui mercati interessati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti che si realizzino oltre i limiti ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

[1] *[Cfr. "Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni" in G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005.]*

[2] *[Cfr. Comunicazione sulle restrizioni accessorie, cit., par. 20. In particolare, nel caso di specie, pur essendo la società acquirente già presente nel settore della lavorazione delle carni e della produzione di salumi e affettati, essa non possiede il know how specifico relativo alla lavorazione dei prodotti di salumeria commercializzati a marchio Lenti, patrimonio di conoscenza e di tradizione della famiglia omonima.]*

[3] *[Cfr. inter alia, C12143- UNIBON/GRANDI SALUMIFICI ITALIANI, provv. n. 26959 del 25 gennaio 2018; Cfr. C11498 - GRANDI SALUMIFICI ITALIANI/GRUPPO ALIMENTARE IN TOSCANA, provv. n. 23376 del 6 marzo 2012; C9573 - VERONESI FINANZIARIA/SAGI SAN DANIELE, provv. n. 18810 del 21 agosto 2008; C11277- IS ASIA/ALFRIULI-PROSCIUTTIFICIO DI BOSCHETTO-SALUMIFICIO DI LANGHIRANO-LAVINO, provv. n. 22913 del 18 ottobre 2011.]*

[4] *[Secondo la prassi dell'Autorità, i "mercati verticalmente interessati" sono quelli in cui una parte deterrà dopo l'operazione una quota di mercato non inferiore al 25%, quando almeno un'altra parte opera in un mercato posto a monte o a valle del predetto mercato.]*

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE	IL PRESIDENTE
Guido Stazi	*Roberto Rustichelli*